



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 789 della seduta del 30 DICEMBRE 2024

Oggetto: Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37>>.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI <u>FILIPPO PIETROPAOLO</u>	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO <u>CATERINA CARPONI</u>	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ <u>MARIA STEFANIA ORACCIO</u>	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento di Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento
con nota n° _____ del _____

IL DIRIGENTE GENERALE
(De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTE:

- la legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea);
- la sentenza n. 206 del 19 dicembre 2024, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 20 aprile 2023, n. 16;

PRESO ATTO delle motivazioni poste alla base della predetta pronuncia della Corte Costituzionale;

DATO ATTO del perdurante interesse della Regione Calabria ad esercitare la propria potestà legislativa residuale in materia di trasporto pubblico non di linea, in particolare per quanto attiene alla disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare, al Consiglio regionale, il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37>>;

EVIDENZIATO CHE la presente deliberazione è proposta dal Segretariato Generale nell'esercizio della funzione di coordinamento dell'iniziativa normativa della Giunta regionale;

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Roberto Occhiuto, a voti unanimi,

DELIBERA

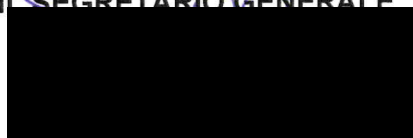
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione

descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 789 DEL 30/12 2024

Disegno di legge: <<**Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37**>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto costituisce espressione della potestà legislativa residuale della Regione, in materia di trasporto pubblico non di linea.

Con l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale n. 16/2023 la Regione aveva disciplinato il rilascio di titoli autorizzatori non cedibili per l'esercizio dell'attività di NCC, in favore di Ferrovie della Calabria S.r.l., società *in house providing* della Regione medesima.

Con sentenza n. 206 del 19 dicembre 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale n. 16/2023, per violazione del principio eurounitario di tutela della concorrenza, di valenza trasversale e, pertanto, di competenza esclusiva statale, riconoscendo – tuttavia – la legittimità dell'intervento normativo regionale deputato a consentire il rilascio di titoli autorizzatori del servizio NCC anche da parte della Regione, in aggiunta a quelli rilasciati dai comuni in esecuzione della legge quadro n. 21/1992.

La Calabria, tuttavia, continua a dover affrontare una serie di problematiche nella quotidiana gestione delle richieste di svariate tipologie di utenti, interessati ad ottenere il predetto servizio, a fronte di un numero esiguo di licenze taxi e autorizzazioni NCC rilasciate. In particolare, maggiormente nel periodo estivo e comunque in tutto l'arco dell'anno in ragione della sempre maggiore stagionalizzazione dei flussi turistici grazie agli interventi di promozione messi in campo dalla Regione, sono molteplici le richieste di turisti, interessati a spostarsi più agevolmente, raggiungendo le innumerevoli località turistiche della nostra regione, senza avere la possibilità di accedere al servizio, per la quasi totale assenza di vettori. Rispetto a diverse località sono oggettivamente non sufficienti le tratte dei servizi pubblici di linea, in ogni caso inadeguati a garantire lo specifico servizio di trasporto pubblico rispondente alle soggettive esigenze dell'utenza richiedente.

La Regione Calabria ha, pertanto, il perdurante interesse a dotarsi di una disciplina normativa che individui anche la medesima Regione quale soggetto deputato al rilascio dei titoli autorizzatori del servizio di NCC nell'ambito del territorio regionale e con valenza per il medesimo territorio, con la finalità di dare piena attuazione al principio di sussidiarietà, per come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza innanzi citata.

Il presente disegno di legge non fa venire meno la competenza comunale, ma si limita ad introdurre un ulteriore livello di governo, cui attribuisce una funzione analoga, al fine di «fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria».

Il disegno di legge in questione, pertanto, consente alla Regione di assumersi la competenza al rilascio di nuove autorizzazioni al servizio di NCC; tuttavia, i titoli autorizzatori dovranno essere rilasciati previo esperimento di una procedura di

evidenza pubblica, che soddisfi il generale principio della tutela della concorrenza, in linea con i dettami della Costituzione Italiana e nel rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** del disegno di legge introduce l'articolo 2 bis nella legge regionale n. 37/2023, con la finalità di attribuire alla Regione una competenza aggiuntiva rispetto a quella comunale, nel rilascio dei titoli autorizzatori al servizio di NCC, ferma restando la previsione statale della selezione pubblica.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'**articolo 2** del disegno di legge medesimo.

Infine, l'**articolo 3** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto costituisce espressione della potestà legislativa residuale della Regione, in materia di trasporto pubblico non di linea.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 >>.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 3	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
 - Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
 - Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Programma n. _____ ☐

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Programma n. _____ ☐

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
 - Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐

☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☒

Il Dirigente Generale

Disegno di legge regionale "Modifiche alla Legge regionale 07 agosto 2023, n. 37"

Art. 1

(Inserimento dell'art. 2.bis nella Legge regionale 07 agosto 2023, n. 37)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 è inserito il seguente:

<<2.bis – Autorizzazione regionale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)

1. Al fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria, anche la Regione, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia titoli autorizzatori, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

2. I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati, anche ai sensi dell'art. 2, comma 4, dal competente Dipartimento regionale, nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previo esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettere da b) a k).>>

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul BURC.